

Proposta di modifiche allo STATUTO del CINI

Lo Statuto vigente è stato approvato dal Consiglio Direttivo CINI il 01.03.2012, atto pubblico Rep. n° 1170 Racc. n° 684. Approvato con Decreto Ministeriale del 05.07.2012. Pubblicato in G.U. n° 168 del 20.07.2012

Le proposte di modifica sono riportate nel seguito con testo a fronte:

- colonna di sinistra: testo vigente;
- colonna di destra: nuovo testo proposto; le modifiche sono evidenziate in colore blu.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>Costituzione Il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica), di seguito denominato "Consorzio", è stato costituito con atto sottoscritto in data 6 dicembre 1989, debitamente registrato, e costituisce soggetto in house rispetto agli enti costitutori, partecipanti e legittimamente affidanti. Il Consorzio è stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR del 3.9.91) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 125 del 29.5.92.</p>	<p>Premessa Il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica), di seguito denominato "Consorzio", è stato costituito con atto sottoscritto in data 6 dicembre 1989, debitamente registrato. Con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR del 3.9.91), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 125 del 29.5.92, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio.</p>

Art. 1 - Oggetto e sede

Il Consorzio ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero competente per l'Università e la Ricerca.

Il Consorzio promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, sia di base sia applicative, nel campo dell'informatica, di concerto con le comunità scientifiche nazionali di riferimento.

Il Consorzio favorisce la collaborazione tra i consorziati ed Università, Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie, e la Pubblica Amministrazione, ed il loro accesso e la loro partecipazione a progetti ed attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, secondo le norme del presente Statuto.

Il Consorzio non ha scopo di lucro, né può distribuire utili. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 1 - Natura, oggetto, sede e finalità

1. Il CINI è un consorzio interuniversitario costituito con atto pubblico del 6 dicembre 1989 ai sensi degli artt. 60 e 61 del R.D. 1592/1933.

2. Il Consorzio ha sede legale in Roma, ha piena autonomia rispetto agli Enti consorziati ed è posto sotto la vigilanza del Ministero competente per l'Università e la Ricerca. Il Consorzio può istituire sedi operative distaccate.

3. Il Consorzio promuove, coordina, e svolge attività scientifiche, di ricerca, di alta consulenza e di trasferimento di conoscenza e tecnologico, sia di base sia applicative, nel campo dell'informatica e in tutti i campi interdisciplinari ad essa strettamente correlati, in accordo con i programmi e le strategie di ricerca delle comunità scientifiche nazionali di riferimento.

4. Il Consorzio sviluppa iniziative di collaborazione con enti pubblici e privati, coerentemente con la propria natura e i settori tematici di intervento. Inoltre, promuove la collaborazione tra gli Enti consorziati e Università, Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie ed operatori economici, enti del terzo settore, e Pubblica Amministrazione, favorendo la partecipazione a progetti ed attività scientifiche, di ricerca, di trasferimento di conoscenza e tecnologico, anche a livello internazionale, secondo le norme del presente Statuto.

5. Il Consorzio non ha scopo di lucro né può distribuire utili. Può svolgere attività esterne per conto terzi, purché compatibili con la natura e le finalità del Consorzio, nonché nei limiti fissati con apposito regolamento. Eventuali avanzi di gestione sono interamente utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

<p>Art. 2 - Membri del Consorzio</p> <p>Fanno parte del Consorzio:</p> <p>a) le Università che lo hanno costituito;</p> <p>b) ogni altra Università o Istituto pubblico di istruzione universitaria, italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;</p> <p>c) ogni ente pubblico nazionale di ricerca di cui all'art. 8 della L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i. le cui finalità istituzionali siano corrispondenti a quelle perseguite dal Consorzio che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Ogni consorziato ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.</p>	<p>Art. 2 - Membri del Consorzio</p> <p>1. Fanno parte del Consorzio le Università che lo hanno costituito e le Università, gli Istituti e gli Enti che vi hanno successivamente aderito.</p> <p>2. Può, inoltre, far parte del Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea:</p> <p>a) ogni altra Università, o ogni altro istituto pubblico di istruzione universitaria o di ricerca, italiano o straniero, che ne faccia domanda al Consorzio, le cui finalità istituzionali siano compatibili e coerenti con quelle perseguite dallo Stesso;</p> <p>b) ogni ente pubblico nazionale di ricerca di cui all'art. 1 del d.lgs 218/2016 e s.m.i. che ne faccia domanda al Consorzio, le cui finalità istituzionali siano compatibili e coerenti con quelle perseguite dallo Stesso.</p> <p>3. Ogni consorziato ha diritto ad un proprio rappresentante in seno all'Assemblea.</p>
---	--

Art. 3 - Attività del Consorzio

Al fine di realizzare i propri fini, il Consorzio:

- a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra i consorziati ed altri organismi di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo dell'informatica;
- b) coordina e sostiene i propri programmi di ricerca scientifica nel campo dell'informatica, realizzati tra i consorziati;
- c) procede alla costituzione ed alla gestione di laboratori di ricerca;
- d) mette a disposizione dei consorziati, personale, attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto anche per l'attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori;
- e) promuove e incoraggia la formazione dei ricercatori in informatica nonché la preparazione di esperti sia di base sia nelle tecnologie avanzate e nelle applicazioni dell'informatica, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;
- f) promuove e incoraggia l'adozione di metodi e strumenti di didattica innovativa ed avanzata per la formazione informatica di personale, anche di soggetti terzi;
- g) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale all'ambiente applicativo, normativo e industriale e della pubblica amministrazione, anche favorendo la creazione di spin-off universitari;
- h) stipula contratti e convenzioni a livello nazionale e/o internazionale con amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili;
- i) svolge attività di consulenza e di ricerca scientifica nel campo dell'informatica, sempre nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili e compatibilmente con la propria natura giuridica.

La gestione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività svolte per conto del Consorzio da singoli docenti e/o dalle Unità di ricerca (costituite ex Art 14) è demandata

Art. 3 - Attività del Consorzio

1. Al fine di realizzare **le proprie finalità** di cui all'art. 1, il Consorzio:

- a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra i consorziati ed altri organismi di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo dell'Informatica;
- b) coordina e sostiene i propri programmi di ricerca scientifica nel campo dell'Informatica;
- c) procede alla costituzione ed alla gestione di laboratori di ricerca e innovazione;
- d) mette a disposizione dei consorziati, personale, attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto anche per l'attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori;
- e) promuove e incoraggia la formazione dei ricercatori in Informatica nonché la preparazione di esperti sia di base sia nelle tecnologie avanzate e nelle applicazioni dell'Informatica, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;
- f) promuove e incoraggia l'adozione di metodi e strumenti di didattica innovativa ed avanzata per la formazione informatica di personale, anche di soggetti terzi;
- g) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale all'ambiente applicativo, normativo e industriale e della pubblica amministrazione, anche favorendo la creazione di spin-off universitari;
- h) stipula contratti e convenzioni a livello nazionale e/o internazionale con amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili;
- i) svolge attività di consulenza e di ricerca scientifica nel campo dell'Informatica **e negli ambiti interdisciplinari ad esso strettamente correlati**, nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili e compatibilmente con la propria natura giuridica;
- j) **promuove, costituisce o partecipa a consorzi, società ed altri soggetti**

<p>a singoli accordi attuativi stipulati tra il Consorzio stesso e i singoli docenti e/o il consorziato presso cui è attivata l'Unità di Ricerca.</p>	<p>pubblici e/o privati nazionali o internazionali aventi personalità giuridica, se necessari, strategici o strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali. Il Consorzio adotterà propri regolamenti in materia.</p> <p>2. La gestione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività svolte per conto del Consorzio da singoli docenti è demandata a specifici accordi attuativi stipulati tra il Consorzio stesso, i docenti interessati e/o le università di afferenza degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente e da eventuali previsioni regolamentari adottate dal Consorzio al riguardo.</p>
<p>Art. 4 - Fondo consortile</p> <p>Il fondo consortile è costituito dalle quote versate dalle Università fondatrici nonché dalle quote versate dalle Università e dagli enti di cui all'art. 2 lett. b) e c) del presente statuto all'atto della loro adesione.</p> <p>Ogni Università, Ente o Istituto che entri a far parte del Consorzio (ex art. 2, lett. b e c), è tenuto al versamento di una quota di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dallo scioglimento del Consorzio.</p> <p>Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché accettare donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità, nonché avvalersi delle risorse di cui al successivo art. 5</p>	<p>Art. 4 - Fondo consortile</p> <p>1. Il fondo consortile è costituito dalle quote versate dalle Università fondatrici e da quelle versate da Università, Istituti e Enti che hanno successivamente aderito.</p> <p>2. Ogni Università, Ente o Istituto che entri a far parte del Consorzio (ex art. 2, c. 2, lett. a e b), è tenuto al versamento di una quota una tantum di adesione, stabilita dall'Assemblea.</p> <p>3. Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dallo scioglimento del Consorzio.</p> <p>4. Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché accettare donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità, nonché avvalersi delle risorse di cui al successivo art. 5.</p>

<p>Art. 5 - Finanziamenti</p> <p>Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio si può avvalere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di contributi del Ministero competente per l'Università e la Ricerca; b) di eventuali fondi erogati direttamente dai consorziati; c) di contratti stipulati a livello nazionale e/o internazionale con la Pubblica Amministrazione e con soggetti pubblici e privati; d) di finanziamenti o contributi erogati a livello nazionale e/o internazionale dalla Pubblica Amministrazione e da soggetti pubblici e privati; e) di donazioni da parte di soggetti pubblici e privati. 	<p>Art. 5 - Finanziamenti</p> <p>1. Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio si può avvalere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di contributi del Ministero competente per l'Università e la Ricerca; b) di fondi eventualmente erogati direttamente dai consorziati; c) di proventi derivanti dall'attività svolta in virtù di convenzioni, accordi e contratti stipulati a livello nazionale e/o internazionale con la Pubblica Amministrazione e con soggetti pubblici e privati; d) di finanziamenti o contributi erogati a livello nazionale e/o internazionale dalla Pubblica Amministrazione e da soggetti pubblici e privati; e) di donazioni da parte di soggetti pubblici e privati.
<p>Art. 6 - Organi, uffici di staff e Strutture</p> <p>Sono Organi del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Consiglio Direttivo; b) il Presidente; c) il Direttore Esecutivo; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. <p>Sono Uffici di staff del Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la Giunta Amministrativa; b) il Collegio dei Direttori di Struttura. <p>Sono Strutture del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le Unità di Ricerca; b) i Laboratori Nazionali. 	<p>Art. 6 - Organi e Strutture</p> <p>1. Sono Organi del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Direttore; e) il Collegio dei Revisori dei Conti. <p>2. Sono Strutture del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i Laboratori Nazionali. <p>3. Sono organi consultivi a supporto del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Collegio dei Direttori dei Laboratori Nazionali.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da:

- a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, indicato dal Rettore e scelto tra i professori di ruolo esperti e operanti nel campo di attività del Consorzio, appartenenti ai settori disciplinari INF/01 e ING-INF/05 (o equivalenti al momento della costituzione dell'organo), nominato con Decreto del Ministro competente per l'Università e la Ricerca
- b) un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri preposti ai Ministeri competenti per l'Università e la Ricerca, le Attività Produttive, la Funzione Pubblica e l'Innovazione;
- c) fino ad un massimo di 3 rappresentanti delle Comunità scientifiche nazionali di riferimento nel campo dell'informatica, nominati dal Consiglio Direttivo nella composizione ristretta ai soli membri di cui alla lettera a).

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) delibera le linee strategiche delle attività del Consorzio, demandandone la fase istruttoria alla Giunta Amministrativa;
- 2) elegge nel suo seno:
 - a) il Presidente
 - b) il Vice Presidente;
- 3) nomina:
 - a) la Giunta Amministrativa;
 - b) il Direttore Esecutivo;
 - c) i Direttori delle Unità di Ricerca;
 - d) i Direttori dei Laboratori Nazionali;
- 4) autorizza l'istituzione delle strutture di cui all'art. 14;
- 5) delibera relativamente a:
 - a) tutti gli aspetti relativi alla amministrazione ed alla gestione del Consorzio;
 - b) stipula di contratti e convenzioni;
 - c) accettazione di contributi e finanziamenti;
 - d) adozione dei regolamenti ex art. 20;
 - e) approvazione dei bilanci preventivi e di esercizio;
 - f) richieste di nuove adesioni al

Art. 7 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da:

- a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, designato dal Rettore e scelto tra i professori di ruolo esperti e operanti nel campo di attività del Consorzio, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari INFO-01/A o IINF-05/A (o equivalenti al momento della costituzione dell'organo), nominato con Decreto del Ministro competente per l'Università e la Ricerca;
- b) un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri preposti ai Ministeri competenti per l'università e la ricerca, per le imprese, per la funzione pubblica e per l'innovazione;
- c) un rappresentante di ciascun membro consorziato ai sensi dell'art 2, comma 2, designato dal legale rappresentante dell'istituto o dell'ente, ad esclusione delle Università italiane per le quali trova in ogni caso applicazione la precedente lettera a);
- d) un rappresentante per ognuna delle due associazioni e comunità scientifiche, Gruppo di ingegneria informatica - IINF-05/A (GII) e Gruppo di Informatica INFO-01/A (GRIN), nominato dall'Assemblea nella composizione ristretta ai soli membri di cui alla lettera a), su proposta del Presidente della corrispondente associazione;
- e) fino ad un massimo di 3 rappresentanti di organismi nazionali o internazionali operanti nel campo dell'Informatica o in tematiche interdisciplinari ad essa strettamente collegate, nominati dall'Assemblea nella composizione ristretta ai soli membri di cui alla lettera a).

2. L'Assemblea resta in carica 3 anni.

3. Nella sua prima seduta, l'Assemblea elegge il Presidente e il Vice Presidente.

4. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
- 1) approva il piano triennale delle attività predisposto dal Presidente, ivi compresa la partecipazione a bandi di ricerca e finanziamenti;
 - 2) delibera le linee strategiche delle attività del Consorzio ed esprime gli indirizzi generali sull'attività;

<p>Conorzio ex art. 2;</p> <ul style="list-style-type: none"> g) esclusione e recesso di soci, h) istituzione e/o soppressione dei Laboratori Nazionali; i) modifiche statutarie; j) proroga della durata del consorzio. <p>Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>Relativamente ai punti 5i) e 5j) il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.</p> <p>Relativamente ai punti 5a), 5b), 5c) e 5d) il Consiglio Direttivo può delegare talune delle proprie attribuzioni al Direttore Esecutivo e/o alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 3) nomina nel suo ambito i componenti del Consiglio di Amministrazione; 4) autorizza l'istituzione e/o la soppressione delle strutture di cui all'art. 14; 5) delibera relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> a) adozione dei regolamenti ex art. 21; b) approvazione dei bilanci preventivi e di esercizio; c) richieste di nuove adesioni al Consorzio ex art. 2; d) modifiche statutarie; e) promozione, costituzione, partecipazione a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o privati nazionali o internazionali aventi personalità giuridica se ritenuto strategicamente o strumentalmente rilevante per la realizzazione delle finalità istituzionali del Consorzio, tranne le ipotesi di attivazione riservate al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10, comma 4, lett. h); f) proroga della durata del Consorzio; g) recesso ed esclusione dei soci; h) scioglimento del Consorzio. <p>5. Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>6. Relativamente ai punti 5 d), 5 e), 5 f), 5 g) e 5 h) l'Assemblea delibera con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.</p> <p>7. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e dell'aggiornamento del programma triennale delle attività. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.</p>
---	--

Art. 8 - Presidente

Il Presidente è eletto, nel suo seno, dal Consiglio Direttivo e decade al decadere del Consiglio

Direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente è eleggibile al più per due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio;
- 2) assicura l'osservanza dello Statuto;
- 3) vigila sul rispetto dei regolamenti attuativi;
- 4) coordina la gestione, le attività e l'amministrazione del Consorzio;
- 5) convoca e presiede:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) la Giunta Amministrativa;
 - c) il Collegio dei Direttori di Struttura.
- 6) almeno sei mesi prima della propria scadenza, avvia le procedure per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno, secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento degli organi e delle strutture di cui all'art. 21, e resta in carica per la durata del mandato della stessa. In caso di cessazione anticipata dalla carica, l'Assemblea elegge un nuovo Presidente per il periodo che residua fino al termine del mandato.

2. Il Presidente è eleggibile consecutivamente al più per due mandati.

3. Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio;
- 2) assicura l'osservanza dello Statuto;
- 3) vigila sul rispetto dei regolamenti attuativi;
- 4) coordina la gestione, le attività e l'amministrazione del Consorzio, adottando i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto e dai regolamenti;
- 5) insieme al Consiglio di Amministrazione formula e aggiorna annualmente il programma triennale delle attività, che sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- 6) stipula contratti e convenzioni approvati dagli organi competenti;
- 7) convoca e presiede:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
- 8) almeno sei mesi prima della scadenza del suo mandato, avvia le procedure per la formazione della nuova Assemblea;
- 9) in caso di necessità e urgenza, adotta i provvedimenti più opportuni di spettanza del Consiglio di Amministrazione, salvo portarli in ratifica alla prima riunione successiva dell'organo competente.

Art. 9 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto, nel suo seno, dal Consiglio Direttivo e decade al decadere del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Il Vice Presidente è eleggibile al più per due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità temporanea del medesimo.

Art. 9. Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno, secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento degli organi e delle strutture di cui all'art. 21, e resta in carico per la durata del mandato di quest'ultima. In caso di cessazione anticipata dalla carica, l'Assemblea elegge un nuovo Vice Presidente per il periodo che residua fino al termine del mandato.

2. Il Vice Presidente è eleggibile consecutivamente al più per due mandati.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento del medesimo.

Art. 10 - Giunta Amministrativa

La Giunta Amministrativa è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da:

- a) il Presidente, che la presiede;
- b) il Vice Presidente;
- c) sette membri, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni della Giunta Amministrativa sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Direttori dei Laboratori Nazionali del Consorzio e il Direttore Esecutivo.

La Giunta Amministrativa:

- a) elabora le linee strategiche delle attività del Consorzio da sottomettere alla approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio, i cui componenti sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Esso è composto da:

- a) il Presidente, che la presiede;
- b) il Vice Presidente;
- c) sette membri scelti tra i componenti dell'Assemblea.

2. Il mandato del Consiglio di Amministrazione ha la stessa durata dell'Assemblea che lo ha nominato. In caso di cessione anticipata dalla carica di un membro di cui al comma 1, lett. c), l'Assemblea nomina un nuovo membro per il periodo che residua fino al termine del mandato.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elabora le linee strategiche delle attività del Consorzio da sottomettere all'approvazione dell'Assemblea;
- b) delibera relativamente agli aspetti che attengono all'amministrazione ordinaria e alla gestione del Consorzio;
- c) approva e autorizza contratti e convenzioni;
- d) delibera relativamente all'accettazione di contributi e finanziamenti;
- e) nomina il Direttore;
- f) nomina i Direttori dei Laboratori Nazionali;
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- h) salvo le ipotesi previste dall'art. 7, comma 4, lett. e), delibera in merito alla costituzione o partecipazione a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o privati nazionali o internazionali aventi personalità giuridica quando tali attività sono conseguenza della partecipazione ad altri progetti e/o si rendono necessarie per il finanziamento di progetti di ricerca;
- i) può istituire Comitati con compiti di

	<p>supporto strategico e Gruppi di Lavoro (Working Group) su temi di interesse per il Consorzio, definendone di volta in volta la durata, il funzionamento e l'ambito di intervento.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione, prefissandone limiti e modalità, può delegare proprie funzioni al Direttore e ai Direttori dei Laboratori.</p> <p>6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore. Il Presidente può altresì invitare a partecipare, senza diritto di voto, i Direttori dei Laboratori Nazionali e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.</p>
<p>Art. 11 - Direttore Esecutivo</p> <p>Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Esecutivo al quale possono essere delegati poteri di rappresentanza e poteri di gestione ordinaria.</p> <p>La nomina può essere revocata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato ed in ragione di giustificati motivi. Il Direttore Esecutivo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Amministrativa e del Collegio dei Direttori di Unità di Ricerca, senza diritto di voto.</p>	<p>Art. 11 - Direttore</p> <p>1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per una durata corrispondente a quella del Consiglio stesso.</p> <p>2. La nomina può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato ed in ragione di giustificati motivi.</p> <p>3. Il Direttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è responsabile della gestione ordinaria del Consorzio; b) esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione; c) supporta il Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione; d) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

<p>Art. 12 - Collegio dei Direttori di Struttura</p> <p>Il Collegio dei Direttori di Struttura è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente del Consorzio, che lo presiede; b) il Vice Presidente del Consorzio; c) i Direttori delle Unità di Ricerca; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali. <p>Il Collegio dei Direttori di Struttura coordina l'attività delle Strutture del Consorzio, al fine di stimolare e promuovere iniziative di interesse per il Consorzio, anche a livello locale.</p>	<p>Art. 12 - Collegio dei Direttori dei Laboratori Nazionali</p> <p>Il Collegio dei Direttori dei Laboratori Nazionali è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente del Consorzio, o il Vice Presidente del Consorzio dietro delega del Presidente, che lo convoca e lo presiede; b) i Direttori dei Laboratori Nazionali. <p>Il Collegio dei Direttori dei Laboratori Nazionali stimola e coordina iniziative di interesse comune ai Laboratori stessi.</p> <p>Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno.</p> <p>Le modalità operative sono definite dai regolamenti ai sensi dell'art 21.</p>
<p>Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto del Ministero competente per l'Università e la Ricerca per un triennio.</p> <p>Il Collegio è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un revisore effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente designati dal Ministero del Tesoro; b) due revisori effettivi ed uno supplente designati dal Ministero competente per l'Università e la Ricerca. <p>Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.</p> <p>I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa.</p>	<p>Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>1. La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto del Ministero competente per l'Università e la Ricerca per un triennio.</p> <p>2. Il Collegio è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un revisore effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; b) due revisori effettivi ed uno supplente designati dal Ministero competente per l'Università e la Ricerca. <p>3. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.</p>

<p>Art. 14 - Strutture del Consorzio</p> <p>Le Unità di Ricerca sono costituite su base locale presso i consorziati ai sensi dell'art. 2, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. I Laboratori Nazionali sono strutture appositamente costituite per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Le modalità operative sono definite dai regolamenti ai sensi dell'art 20.</p>	<p>Art. 14 - Strutture del Consorzio</p> <p>1. I Laboratori Nazionali sono strutture appositamente costituite per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio, previa autorizzazione dell'Assemblea.</p> <p>2. Le modalità operative sono definite dai regolamenti ai sensi dell'art 21.</p>
<p>Art. 15 - Gestione finanziaria</p> <p>L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>Il Consiglio Direttivo approva:</p> <p>a) entro il 30 novembre, il bilancio di previsione relativo all'anno seguente;</p> <p>b) entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente.</p> <p>I bilanci di previsione e di esercizio sono inviati al Ministero competente per l'Università e la Ricerca.</p>	<p>Art. 15 - Gestione finanziaria</p> <p>1. L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>2. L'Assemblea approva:</p> <p>a) entro il 30 novembre, il bilancio di previsione relativo all'anno seguente;</p> <p>b) entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente.</p> <p>3. I bilanci di previsione e di esercizio sono inviati al Ministero competente per l'Università e la Ricerca.</p>
<p>Art. 16 - Personale</p> <p>La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 20. Il Consorzio può avvalersi di personale distaccato o comandato dalle Università consorziate, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti e previa delibera degli organi di appartenenza.</p> <p>Il Consorzio può procedere all'assunzione di personale da adibire a specifiche mansioni con contratti a tempo determinato di diritto privato.</p> <p>In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.</p>	<p>Art. 16 - Personale</p> <p>1. La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21.</p> <p>2. Il Consorzio può avvalersi di personale delle Università e degli altri istituti ed enti consorziati, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti e previa delibera degli organi di appartenenza.</p> <p>3. Il Consorzio può procedere all'assunzione di personale da adibire a specifiche mansioni con contratti a tempo determinato di diritto privato.</p> <p>4. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.</p>

<p>Art. 17 - Durata e recesso</p> <p>Il Consorzio ha una durata iniziale di anni dieci.</p> <p>Decorso il primo decennio, la durata del consorzio è prorogabile, di decennio in decennio, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, adottata ai sensi dell'art. 7, previa delibera assunta dagli organi di governo dei consorziati.</p> <p>È ammesso il recesso da parte di ciascun consorziato, con preavviso di almeno sei mesi.</p> <p>In caso di recesso non si ha diritto al rimborso della quota consortile versata.</p>	<p>Art. 17 - Durata e recesso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consorzio ha una durata di anni dieci, a decorrere dall'approvazione dello Statuto. 2. Decorso il decennio, la durata del Consorzio è prorogabile a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, adottata ai sensi dell'art. 7. 3. La delibera di cui al comma 2 è sottoposta a ratifica degli organi di governo dei consorziati. 4. È ammesso il recesso da parte di ciascun consorziato, con preavviso di almeno sei mesi da trasmettersi a mezzo di posta elettronica certificata. In caso di recesso, la quota di partecipazione del consorziato receduto si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il recesso del consorziato è causa di automatica decadenza del suo rappresentante in Assemblea.
	<p>Art. 18 – Esclusione dei consorziati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'esclusione di un consorziato può essere disposta dall'Assemblea in caso di grave inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dagli altri regolamenti del Cini ovvero in caso di azioni del consorziato che si pongano in evidente e pregiudiziale conflitto con le finalità e gli interessi del CINI. 2. La quota di partecipazione del consorziato escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. L'esclusione del consorziato è causa di automatica decadenza del suo rappresentante in Assemblea.

<p>Art. 18 - Scioglimento del Consorzio</p> <p>Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente alla quota consortile versata.</p>	<p>Art. 19 - Scioglimento del Consorzio</p> <p>1. Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea.</p> <p>2. Il Consorzio si può sciogliere per il decorso del tempo stabilito per la sua durata, qualora non sia stata deliberata la proroga e comunque su decisione di consorziati adottata ai sensi del comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti agli enti consorziati, proporzionalmente alla quota consortile versata.</p>
<p>Art. 19 - Obbligazioni e responsabilità del consorzio nei confronti di terzi</p> <p>Il consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.</p> <p>Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio nell'interesse generale da persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.</p>	<p>Art. 20 - Obbligazioni e responsabilità del consorzio nei confronti di terzi</p> <p>1. Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.</p> <p>2. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio nell'interesse generale da persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.</p>
<p>Art. 20 - Regolamenti di attuazione</p> <p>Il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto.</p> <p>In particolare, adotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il regolamento del personale; b) il regolamento di amministrazione e contabilità; c) il regolamento per lo svolgimento delle attività di consulenza e di ricerca; d) il regolamento di funzionamento degli organi e delle strutture. <p>I regolamenti di cui alle lettere a) e b) sono inviati al Ministero competente per l'Università e la Ricerca</p>	<p>Art. 21 - Regolamenti di attuazione</p> <p>1. L'Assemblea adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto.</p> <p>In particolare, adotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il regolamento del personale; b) il regolamento di amministrazione e contabilità; c) il regolamento per lo svolgimento delle attività di consulenza e di ricerca; d) il regolamento di funzionamento degli organi e delle strutture. <p>2. I regolamenti di cui alle lettere a) e b) sono inviati al Ministero competente per l'Università e la Ricerca.</p>